

Allegato B al N. 13375 di Repertorio e N. 27253 d'Ordine

STATUTO

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DEL MONFERRATO

Art. 1

Denominazione

E' costituito il Consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO GRAN MONFERRATO".

Art. 2

Sede

Il Consorzio ha sede legale in Casale Monferrato (AL). Il Consorzio può stabilire altre sedi e filiali nel territorio del Monferrato e sul territorio nel rispetto delle norme di legge.

Art. 3

Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea dei soci

Art. 4

Scopi

Il Consorzio opera senza scopo di lucro con finalità di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività dei consorziati con particolare riferimento alla loro vocazione turistica.

L'attività del Consorzio, da svolgersi per conto e nell'interesse dei consorziati, ha per oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione di iniziative ed interventi nel settore turistico.

In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo,

il Consorzio potrà svolgere attività di:

- organizzazione e promozione dell'attività di vendita di prodotti turistici del Monferrato, attraverso l'analisi, lo studio, le ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi, la stipula di accordi con tour operators, l'ideazione e lo svolgimento di azioni pubblicitarie, e di ogni altra iniziativa promozionale ritenuta utile e opportuna;

- organizzazione e partecipazione a manifestazioni turistiche, fieristiche, culturali, enogastronomiche, sportive in Italia e all'estero;

- rappresentanza e tutela degli interessi dei consorziati nelle sedi istituzionali pubbliche e private;

- assistenza e consulenza nella soluzione dei problemi tecnici, gestionali, organizzativi, finanziari dei consorziati, ivi compresa l'attività di aggiornamento, riqualificazione, formazione delle risorse umane operanti nel settore turistico;

- organizzazione e gestione di servizi ed eventi di interesse comune;

- creazione e valorizzazione di marchi di servizi e di qualità, per favorire la diffusione dell'immagine e delle proposte turistiche degli operatori del Monferrato;

- la valorizzazione, la promozione, la visibilità e la presenza dei prodotti tipici agroalimentari e artigianali di eccellenza del Monferrato negli esercizi turistici e commerciali del territorio ed all'esterno di esso;

- la progettazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di ogni attività idonea a valorizzare il patrimonio turistico, culturale,

sportivo, ambientale del Monferrato (ivi incluse a titolo non esaustivo l'organizzazione di eventi, le pubblicazioni su ogni tipo di supporto, la gestione di luoghi e itinerari di interesse turistico, l'erogazione di servizi turistici ecc.);

- l'organizzazione di servizi atti a garantire le più favorevoli condizioni di allineamento tra domanda ed offerta, anche relativi ai servizi assicurativi e bancari, mediante apposite convenzioni con enti ed organismi di carattere pubblico o privato;

- la tutela dei flussi turistici e dei consumatori delle imprese consorziate anche per il tramite di analisi di mercato, validi servizi informativi o altre procedure analoghe;

- la predisposizione di offerte promozionali e di ogni altro tipo di iniziativa anche relativa a soggiorni turistici nelle aree di influenza delle imprese consorziate, che sia indirizzata ad incrementare l'operatività commerciale delle imprese consorziate stesse ed al pieno soddisfacimento dei bisogni della loro clientela e, più in generale, al miglioramento dell'immagine delle aree di influenza delle imprese consorziate, il tutto nel rispetto della normativa civile relativa alle autorizzazioni ed alle licenze amministrative necessarie per lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito del settore turistico;

- la ricerca dei finanziamenti pubblici e/o privati necessari per la realizzazione dell'attività consortile;

- lo studio, la redazione, la stampa e la diffusione di materiale pubblicitario e supporti promozionali;

- l'organizzazione di monitoraggio, consulenza e formazione professionale dei consorziati.

Per il raggiungimento delle finalità consortili e strumentalmente ad esse, il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo consortile. Potrà partecipare a società, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti nel presente Statuto. Il Consorzio potrà inoltre concedere avalli, fidejussioni, ipoteche e in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta risparmio.

Art. 5

Il fondo consortile

Il fondo consortile, ai sensi dell'art. 2614 c.c., è costituito dalle quote di ammissione e dai contributi dei consorziati, dai contributi erogati da terzi o da enti pubblici e dai beni acquistati con tali contributi.

La quota minima di ammissione è fissata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Essa potrà essere successivamente aggiornata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote di partecipazione al Fondo Consortile non sono trasferibili a terzi e non sono restituibili da parte del Consorzio.

Art. 6

I Consorziati

Possono essere ammessi al Consorzio:

- imprese in qualunque forma costituite e da chiunque partecipate interessate ai settori di attività dello stesso o funzionali agli scopi del consorzio su parere insindacabile del Consiglio di Amministrazione;
- altri consorzi, associazioni di imprese;
- associazioni e fondazioni che hanno nel loro scopo fra l'altro lo sviluppo del territorio e del mondo delle imprese;
- enti pubblici, comunque chiamati a assumere decisioni o prestare servizi in funzione dell'attività delle imprese e della programmazione territoriale ed economica nei limiti della normativa vigente;
- università e enti di ricerca impegnati in studi e attività fruibili al fine di favorire lo sviluppo di un sistema economico maturo di imprese nei settori di cui all'oggetto sociale.

In ambito consortile, saranno “Conсорziati Fondatori” quanti hanno promosso fattivamente la costituzione e/o sottoscrivono l'atto costitutivo del Consorzio.

Saranno invece “Conсорziati Ordinari” quanti, possedendo i necessari requisiti ed essendo in condizione di utilizzare i servizi erogati o le attività del Consorzio, ne facciano richiesta a norma del presente Statuto.

Possono altresì essere ammessi, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, altri soggetti, pubblici o privati, che possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio, che siano operanti nel Monferrato e zone regionali li-

mitrofe.

Possono essere ammessi al Consorzio, in qualità di “Conсорziati Onorari”, Enti, Associazioni comprese le Pro Loco, e comunque soggetti che a vario titolo abbiano tra i loro scopi ed interessi la materia del turismo, fatte salve le limitazioni imposte dalla disciplina nazionale, regionale e locale. I “membri onorari” partecipano senza diritto di voto all’assemblea generale dei consorzati, e non sono tenuti ad alcuna prestazione economica e contributiva a favore del Consorzio.

Art. 7

Modalità di ammissione dei consorzati

Chi, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'art. precedente, intenda essere ammesso al Consorzio deve farne apposita domanda indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, redatta a cura dei soggetti interessati su modello approvato dal Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) dati anagrafici o ragione o denominazione sociale;
- b) attività svolta che confermi l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) impegno a versare la quota di ammissione prescritta e i contributi richiesti dagli organi consortili;
- d) impegno ad accettare tutte le clausole del presente statuto e di regolamenti interni.

Se la richiesta proviene da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente

e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza o dal soggetto che dichiara di averne i necessari poteri e requisiti.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide a maggioranza e insindacabilmente almeno annualmente senza obbligo di motivazione alcuna il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti prescritti, dandone comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione la domanda si ritiene respinta.

L'ammissione rimane condizionata all'adempimento immediato dell'obbligo di versare la quota di ammissione e i contributi eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

Possono altresì essere ammessi, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, altri soggetti, pubblici o privati, che possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio, che siano operanti nel Monferrato e zone regionali limitrofe.

Art. 8

Doveri dei Consorziati

I "Conсорziati Fondatori" ed i "Conсорziati Ordinari" sono parimenti tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e dei disciplinari che il Consorzio riterrà di adottare e delle deliberazioni degli organismi consortili adottate a norma di legge e di statuto.

Essi sono inoltre tenuti ad eseguire puntualmente tutti i versamenti

di quote associative e contributive che gli organismi consortili legittimamente delibereranno.

I soggetti partecipanti al Consorzio sono in particolare tenuti:

1. i) a non partecipare a altri consorzi o società consortili aventi finalità comunque in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati;

2. ii) a consentire agli amministratori del Consorzio i controlli e le ispezioni tendenti ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

iii) a non porre in essere, anche per il tramite di interposti soggetti, attività che siano in contrasto con le attività consortili;

1. iv) a non divulgare atti e fatti del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati;

2. v) a comunicare al Consorzio ogni variazione del proprio status giuridico, e, in caso di consorzio costituito in forma societaria, ogni variazione della propria compagine sociale e del proprio statuto o dei patti sociali e dell'attività effettivamente svolta

Art. 9

Quote sociali annuali

Oltre alla quota di ammissione di cui all'art. 5 i consorziati sono tenuti a versare quote sociali annuali destinate alle spese di gestione e funzionamento del consorzio. Il Consiglio di Amministrazione determinerà annualmente le quote sociali dovute dai consorziati in base al bilancio di cui all'art. 31 del presente statuto.

L'Assemblea dei Consorziati provvederà ad approvare la proposta di quota annuale proposta dal Consiglio di Amministrazioni insieme con il bilancio preventivo annuale. È in facoltà del Consiglio richiedere ai consorziati, nel corso dell'esercizio, eventuali anticipi a valere quali acconti sui contributi periodici, nonché contributi straordinari per progetti di investimento specifici che interessino anche solo una parte dei consorziati, sulla base di bilanci preventivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consorzio non ha l'obbligo di restituire le quote di gestione versate.

Art. 10

Perdita della qualità di consorziato

La qualità di consorziato si perde per recesso volontario, decadenza, esclusione.

Il consorziato receduto, decaduto o escluso non ha diritto di chiedere la divisione del fondo consortile. Egli resta obbligato per impegni già deliberati da Consorzio ed è fatto salvo il diritto del Consorzio stesso al risarcimento dei danni.

Art. 11

Recesso dal Consorzio

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. al Presidente del Consorzio. Il recesso prende effetto dalla chiusura dell'esercizio corrente o da altra data anteriore concordata con il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Decadenza dalla qualità di consorziato

Decade automaticamente dalla qualità di consorziato l'impresa che abbia cessato l'attività o non abbia più i requisiti di ammissione previsti nell'art. 6 o che sia stato dichiarato fallito o sottoposta ad altre procedure concorsuali.

Art. 13

Esclusione di consorziati

L'esclusione del consorziato può avvenire:

- per cessazione dell'attività di impresa per qualsiasi causa ovvero qualora il consorziato sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata;
- per il venir meno delle condizioni richieste per l'ammissione;
- per l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto o dal regolamento del Consorzio nei casi previsti;
- a seguito della messa in mora del Consorziato per il mancato pagamento delle quote di gestione o per ogni altro pagamento da lui dovuto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri.

Il consorziato receduto o escluso non ha diritto di ripetere la quota di partecipazione al fondo consortile né gli ulteriori contributi ver-

sati

Art. 14

Divieto di cessione delle quote

La quota di partecipazione al consorzio non può essere ceduta separatamente dall'azienda, salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 2610 c.c. La presente clausola non si applica ai consorziati non imprenditori.

Art. 15

Trasferimento di azienda

In caso di trasferimento della azienda da parte dell'impresa consorziata, sarà facoltà del nuovo proprietario della medesima richiedere l'adesione al Consorzio. Su tale istanza deciderà il Consiglio di Amministrazione nei modi di cui al presente statuto.

Art. 16

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario generale.

Art. 17

L'Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Essa è convocata, con lettera raccomandata o PEC spedita a tutti i consorziati almeno

8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e ogni qual volta ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da tanti consorziati che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) dei partecipanti.

L'Assemblea dei Consorziati può essere convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata tramite email o con fax da inviarsi a tutti i consorziati almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora fissata per la riunione. Nello stesso avviso può essere prevista la data per la seconda convocazione.

L'assemblea, in prima convocazione, si costituisce validamente con la presenza dei due terzi dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea in seconda convocazione potrà essere validamente costituita con la presenza di un terzo dei consorziati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Tuttavia, nelle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche del contratto nonché l'eventuale trasformazione del Consorzio in società è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati ed è ammessa la partecipazione all'assemblea anche per delega.

L'Assemblea si reputerà validamente costituita quando, pur in assenza di convocazione formale, siano intervenuti tutti i consorziati, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e il Revisore di Controllo, se nominato.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collega-

ti in cui si tiene la riunione. 9.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART.18

Decisione dei soci per consultazione scritta

Le decisioni dei soci possono essere anche adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei consorziati, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi

l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;

- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere al consorzio apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine sud-detto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci se istituito o dal Registro Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con le maggioranze di cui sopra per l'Assemblea. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.19

Diritto di voto

Ogni consorziato in regola con i versamenti dovuti ha diritto ad un voto in Assemblea. I consorziati possono farsi rappresentare da persona fisica, anche non consorziata, munita di delega scritta a firma del titolare o del legale rappresentante del consorzio rappresentato. È possibile per ogni socio raccogliere un massimo di 3 (tre) deleghe da altri consorziati, per un totale massimo di quattro voti in assemblea.

Art. 20

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea provvede:

- ad approvare il bilancio consuntivo di esercizio e i bilanci preventivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- ad approvare le quote sociali annuali da versare da parte dei consorziati, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ad approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- a deliberare sulle iniziative e sui programmi di intervento del

Consorzio proposte dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse di gruppi di consorziati;

- ad approvare le modifiche del contratto consortile;

- alla nomina dei liquidatori in caso di scioglimento del Consiglio.

Essa è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o altro consorziato designato dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato; qualora sia richiesta la presenza di un notaio, questi svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale in apposito libro tenuto dal Segretario e firmato dal Presidente.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 o 9 componenti, scelti fra i consorziati o loro mandatari. Essi sono nominati dall'Assemblea che ne determina altresì il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Consiglieri di Amministrazione potranno ricevere eventuali rimborsi per le spese espressamente sostenute per il loro incarico, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 22

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presiden-

te e il Vicepresidente scegliendoli fra i componenti nominati dall'Assemblea e può delegare parte dei propri poteri ad un Amministratore delegato o a un Direttore, fissandone le attribuzioni all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nelle finalità consortili, fatta eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può nominare il Direttore, consulenti e Comitati Tecnici/Tematici, con funzioni consultive, anche fra non consorziati, stabilendone la composizione, le mansioni e eventualmente i compensi.

Art. 23

Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e comunque non meno di una volta l'anno

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione è fatta con lettera o email o fax da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti in carica. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da apposito libro.

Art. 24

Il Presidente del Consorzio

La firma e la rappresentanza del Consorzio, anche in giudizio, spettano al Presidente. In particolare egli:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;

b) presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;

c) dichiara aperte le assemblee e ne sottoscrive i verbali;

d) ha la firma di tutti gli atti del Consorzio che non siano stati delegati espressamente a consulenti o tecnici;

e) redige in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione ed

il supporto di eventuali tecnici e consulenti il rendiconto economico annuale da presentare ai soci;

f) vista, di regola, la corrispondenza.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente eletto in seno al Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Il presidente può delegare per procura alcuni dei suoi poteri a persona di sua fiducia. Il Presidente può delegare la firma sociale al Vicepresidente, ad altro consigliere, dipendente o consulente del Consorzio con l'osservanza delle norme legislative al riguardo.

Art. 25\

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto.

Art. 26

Il Segretario Generale

il Segretario Generale è nominato dall'Organo Amministrativo al suo interno.

Il Segretario Generale assiste l'Organo Amministrativo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita del Consorzio, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e

finanziaria del Consorzio nonchè della regolare tenuta dei libri sociali.

Art. 27

Controllo sulle attività di gestione

Il Controllo sull'attività di gestione e sulla contabilità potrà eventualmente in futuro essere affidata ad un revisore di controllo iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. L'affidamento dell'attività di controllo a un Revisore avverrà obbligatoriamente ai sensi dell'art. 2477 Cod. Civile in caso di superamento dei parametri indicati dall'art. 2435 bis del Codice Civile.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il Revisore controlla la gestione consortile, vigila sull' operato degli amministratori, sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la verità delle scritturazioni contabili e del bilancio. Il Revisore deve assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e all' Assemblea dei consorziati.

Art. 28

Controlli

Ogni consorziato fornirà i dati tecnici ed economici interessanti l'attività del Consorzio e consentirà i controlli e le ispezioni che verranno disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti o da qualsiasi disposizione che sia stata validamente assunta dagli Organi del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare i consor-

ziati per chiedere chiarimenti e informazioni sugli adempimenti derivanti dal presente Statuto.

Art. 29

Sanzioni

Ai consorziati inadempienti il Consiglio di Amministrazione può applicare le seguenti sanzioni:

1. a) ammonizione verbale o scritta da parte del Presidente;
2. b) la sospensione temporanea da ogni attività consortile;
3. c) la diffida, che potrà essere resa pubblica.

La sanzione della espulsione dal Consorzio sarà applicata su proposta del Consiglio con deliberazione della Assemblea Generale dei Consorziati adottata con le maggioranze di cui a questo statuto.

Art. 30

Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di avvalersi dell'ausilio e della consulenza, anche a livello strategico, di un Comitato Tecnico Scientifico che sarà così composto:

- un membro designato dal Comune di Casale Monferrato;
- un membro designato dal Comune di Acqui;
- un membro designato dal Comune di Ovada;
- un membro designato dalla Regione Piemonte;
- tre membri designati dall'Assemblea dei Consorziati.

Art. 31

Regolamento del Consorzio

Il funzionamento tecnico amministrativo del Consorzio, i rapporti

fra i consorziati sia nei confronti del Consorzio che fra di loro, la determinazione concreta degli obblighi di contribuzione, saranno disciplinati da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consorziati. Detto regolamento dovrà essere accettato e sottoscritto da tutti i consorziati.

Art. 32

Esercizio consortile e bilancio

L'esercizio consortile chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta di bilancio, redatto secondo le norme dettate per le società per azioni. Entro lo stesso termine il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio non potranno in nessun caso, nemmeno in caso di recesso o esclusione, essere distribuiti tra i consorziati per tutta la durata del consorzio e dovranno essere riportati all'esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti e potranno essere imputati a riserve statutarie.

In caso di risultato negativo del bilancio consuntivo, i consorziati, su richiesta del presidente del Consiglio di Amministrazione, dovranno provvedere al reintegro della differenza, anche mediante rideterminazione a conguaglio del contributo, salvo diversa decisione dell'assemblea generale dei consorziati.

Art. 33

Scioglimento del Consorzio

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dal codice civile. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri. L'eventuale residuo attivo risultante al termine della liquidazione dovrà essere devoluto a enti o associazioni che operano nel Monferrato nel settore turistico, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art. 34

Rimando alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 35

Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia sorgesse tra i consorziati, ovvero tra i consorziati, loro successori ed aventi causa e il Consorzio, anche nel corso della liquidazione, sarà deferita per la sua risoluzione ad un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vercelli.

L'arbitro dovrà emettere il lodo entro 90 giorni dalla nomina, in via rituale, e secondo diritto senza l'osservanza di particolari procedure salvo quelle previste dal C.P.C.

Il lodo arbitrale avrà effetto di sentenza tra le parti, non sarà appellabile se non nei casi espressamente previsti dalla legge e disporrà

delle spese di giudizio.

Letto per inserzione e deposito

Casale Monferrato lì 24 novembre 2022

F.to

GUERRERA Andrea

GIANLUIGI BAILO NOTAIO